81/2/3,

Sentenza n. 2016 pubbl. il 29/04/2016 RG n. 2012 Repert. n. 2016 del 29/04/2016

S323/1/2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – Il Sezione - nella persona del Dott. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012 avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 1218 c.c.

TRA

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Andrea Gaudino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Piazza G. Bovio n.14 in virtù di procura a margine del primo atto di citazione

ATTORI APPELLANTI

 \mathbf{E}

TRENITALIA S.P.A. con sede legale in Roma alla Piazza della Croce Rossa n.1, in persona dell'institore Avv. Andrea Parrella, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Capuano giusta procura *ad litem* in calce all'atto di citazione notificato, domiciliato in Napoli alla Via San Pasquale n. 5

CONVENUTO APPELLATO

Sentenza n. 2016 pubbl, il 29/04/2016

Repert. n. 2016 del 29/04/2016

OGGETTO: responsabilità ex art. 1218 c.c.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti si riportavano agli atti

MOTIVI DELLA DECIOSIONE

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.

L'appellante censura la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure rigettava la domanda perché non provato dall' attore il diritto al risarcimento del

danno, posto che l'unico teste richiesto dagli odierni appellanti veniva erroneamente

dichiarato incapace a testimoniare per aver svolto la pratica forense presso lo studio

del procuratore costituito degli attori.

Questo Giudice ha, invece, ritenuto l'opportunità di procedere all'escussione del teste richiesto dagli appellanti dal momento che, come ritenuto anche dalla Suprema Corte (Cass. 16151/2010), non può ravvisarsi un' incapacità a testimoniare del difensore, quanto piuttosto l'impossibilità di una contestuale posizione di difensore e testimone in capo allo stesso soggetto.

Tuttavia, nella fattispecie de qua, il teste non si trovava nella posizione di difensore dell' appellante ma aveva svolto la pratica forense presso quest'ultimo.

In ragione di ciò è da escludere la contestualità tra posizione di difensore e testimone, difettando in capo al teste un mandato originario nonché conseguentemente la persistenza di un' attività difensiva in corso.

Dall' escussione della testimonianza emerge che gli appellanti, dopo essere saliti sul treno in partenza da Napoli per Roma, muniti di regolare titolo di viaggio, si

Sentenza n. 2016 pubbl. il 29/04/2016

Repert. n. l

/2016 del 29/04/2016

accorgevano che "il riscaldamento non funzionava e nella carrozza faceva molto freddo; così chiamammo il capotreno, il quale constatato che il riscaldamento non funzionava, ci invitò ad accomodarci nella carrozza adiacente. Giunti nell'altra carrozza, constatammo che la stessa era piena e che non vi erano posti a sedere e nonostante il capotreno si attivò, non fu possibile reperire altri posti, in altre carrozze, in quanto il treno era completo. Pertanto effettuammo il viaggio da Napoli a Roma in piedi nella carrozza n.9, poiché munita di riscaldamento".

Dalli istruttoria espletata, e dai documenti prodotti, si evince che la Trenitalia S.p.a. è responsabile dei danni subiti dagli appellanti per il cattivo funzionamento del riscaldamento che li costringeva a viaggiare in altra carrozza, seppur in piedi.

Infatti ai sensi dell'art 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.

Trattandosi di danno non patrimoniale deve ritenersi assolto l'onere della prova in capo all'appellante riguardo la responsabilità del debitore; risulta, invece, impossibile provarne l'ammontare preciso.

Né può ritenersi provata da parte appellata l'impossibilità del guasto all' impianto di climatizzazione con la mera asserzione dell' imprevedibilità del guasto stesso.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale accerta la responsabilità della Trenitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il verificarsi dell'evento, accoglie la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e per l'effetto, condanna in via equitativa ex art. 1226 c.c. la Trenitalia





Sentenza n. 2016 pubbl, il 29/04/2016 RG n. 2012 Repert, n. 2016 del 29/04/2016

S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di € 600,00 di cui € 82,00 quale restituzione degli importi pagati per l'acquisto dei biglietti e € 518,00 per tutti i danni patititi dagli istanti, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione dalla data della domanda all'effettivo pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Il Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Trenitalia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Piazza Della Croce Rossa n. 1, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.

20595/12, emessa dal giudice di pace dott. Noto Antonio della VI sezione civile, dichiara responsabile dell'evento de quo la Trenitalia S.p.a , in persona rappresentante pro-tempore ex art. 1218 c.c;

condanna la Trenitalia S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma alla Piazza Della Croce Rossa n. 1 al pagamento in favore degli appellanti dell' importo di € 600,00 di cui € 82,00 quale restituzione degli importi pagati per l'acquisto dei biglietti e € 518,00 per tutti i danni patititi dagli



accoglie l'appello proposto da

Sentenza n. 2016 pubbl. il 29/04/2016

RG n.

Repert. n.

/2016 del 29/04/2016

istanti, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione dalla data della domanda all'effettivo pagamento;

al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese, ed il residuo di euro 1000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario, nonchè I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Napoli, 29 marzo 2016

II TRIBUMALE o d'Ambrosio

Alla stesura della presente sentenza ha partecipato la dott. ssa

Napoli, 29 marzo 2016

II TRIBU

Dott. Corrado d'Ambrosio

Opel 2 9 APR. 2016